



Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

Contratto n. 262

Ufficio Internazionalizzazione

Oggetto: contratto di collaborazione ai sensi dell' art. 7 comma 6 D.Lgs 165/2001.

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in Via Ripetta 222, Roma;

le parti:

Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc.:80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore Prof.ssa Cecilia Casorati, domiciliato per carica in Roma, Via Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);

e

la Dott.ssa Chiara Picco 
 (diseguito denominato/a collaboratore);

Premesso

Che la committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

che la committente partecipa al del Progetto EAR_ ENACTING ARTISTIC RESEARCH - Finanziamento PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all' Università", Investimento 3.4. "Didattica universitaria e competenze avanzate", Sottoinvestimento T5 "Partenariati strategici/iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM"

che la committente ha necessità di avvalersi di un assistente di progetto per le attività del Work Package 4;

Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

che la Dott.ssa Chiara Picco è stata individuata con procedura di selezione pubblica prot.14396 del 14 giugno 2024;

vista la graduatoria definitiva prot. 16434 del 15 luglio 2024;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella riunione 23-25/7/2024;

che il collaboratore si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la collaborazione;

che il collaboratore dà atto che la committente gli ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto;

che committente e collaboratore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di collaborazione coordinata finalizzata a fornire all'Accademia di Belle Arti di Roma l'incarico di project assistant WP4 del progetto EAR;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate, convengono e stipulano quanto segue

Art.1. Il presente contratto collaborazione coordinata, di cui le premesse costituiscono parte integrante, vale esclusivamente per la decorrenza di seguito indicata.

Art.2. Il collaboratore, nell'ambito delle attività di cui in premessa, si impegna a prestare la propria attività in qualità di project assistant del Work Package 4 del progetto EAR.

Art.3. L'oggetto del presente contratto consiste nello svolgimento delle attività del WP4 nell'ambito del Progetto EAR e nello specifico: Attenersi alle disposizioni prescritte nel progetto e nei regolamenti discendenti secondo le disposizioni del Coordinatore generale del progetto o suo delegato; supporto alla realizzazione delle attività secondo le scadenze stabilite da cronoprogramma e in particolare alla costituzione di un database relativo ai dottorati sulla ricerca artistica nazionali e internazionali, come previsto dal WP4; redazione documentazione di progetto: report su task, milestone, ecc; collaborare con i partner di progetto nell'ambito della specifica attività partecipando a riunioni, gruppi di lavoro, redazione documenti ecc.

Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

Art.4. Il collaboratore svolgerà l'incarico in assoluta autonomia operativa, con diligenza e adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi, fermo restando la continuità della prestazione, il necessario coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività della committente.

Art.5. Le attività dovranno essere relazionate dal collaboratore al termine dell'attività.

Art.6. L'attività verrà svolta dal collaboratore con la dovuta diligenza, in conformità delle indicazioni impartite dalla committente in modo tale da salvaguardare gli interessi di quest'ultima.

Il coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa non dovrà mai assumere forme tali da pregiudicare l'autonomia del collaboratore nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa.

Il collaboratore riferirà in merito all'attività svolta o da svolgere e rivolgerà ogni richiesta o proposta alla committente. La committente mette a disposizione del collaboratore spazi idonei allo svolgimento del servizio.

Art.7. Il collaboratore, si impegna a svolgere la propria attività presso le sedi della committente in Roma, Via Ripetta 222, Largo Dino Frisullo snc, oltre che in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali egli riterrà opportuno operare, concordandole, ove necessario, con la committente.

La committente non potrà esigere dal collaboratore lo svolgimento di prestazioni diverse rispetto all'attività oggetto del presente contratto.

Art.8. L'incarico comporterà un impegno complessivo di 9 mesi, da svolgersi dal 06/08/2024 al 28/02/2026, quindi nell'arco di 19 mesi, per indicative 68 ore al mese con un compenso massimo di 21.281,00. I compensi si intendono al lordo lavoratore o al netto di IVA se dovuta. Resta esclusa ogni proroga tacita, salvo ulteriori impegni connessi all'attività oggetto del presente contratto su richiesta del Direttore.

Art.9. Il collaboratore potrà svolgere l'attività in presenza e/o da remoto e sarà tenuto alla compilazione di timesheet mensili;

Art.10. Il compenso sarà liquidato a scadenza semestrale a seguito di presentazione della relazione semestrale delle attività oggetto di valutazione da parte del Direttore, Coordinatore del progetto e del Ministero.

Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

Art.11. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relazione semestrale a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie previamente indicate dal collaboratore tramite modulo fiscale e previdenziale.

Art.12. Il collaboratore, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore.

Il collaboratore esonera e comunque ritiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Art.13. Il collaboratore si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare, informazioni di qualsiasi natura acquisite o comunque reseglgi accessibili in occasione del rapporto con la committente e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della stessa. Il collaboratore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma e modo, e a non rivelare informazioni riservate appartenenti alla committente.

Art.14. Al collaboratore non è consentito svolgere attività in nome e per conto dell'Istituzione senza preventiva autorizzazione della Direzione.

Art.15. La committente prende atto che il collaboratore ha fornito, sotto la propria personale responsabilità, ogni notizia utile alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la compilazione della dichiarazione prestampata (Allegato A) fornita dalla committente, che costituisce parte integrante del presente contratto e senza la quale il collaboratore non può sottoscrivere il presente contratto.

Art.16. A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n.335/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le ritenute fiscali, e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni. La committente provvederà altresì all'iscrizione del collaboratore all' Inail, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n.38.

Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

Art.17. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008).

La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni che dovessero occorrere al collaboratore, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art.18. Il collaboratore autorizza la committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente contratto e nel rispetto del D.Lgs 196/03 ed ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepito dalla normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati è l'Arch. Giuseppe Carmine Soriero in qualità di Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Art.19. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.

Art.20. Parte Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al collaboratore almeno 30 (trenta) giorni prima, se:

- a) il collaboratore non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente;
- b) quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato;
- c) In presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del collaboratore nel presente contratto. In questa ipotesi il collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni. È consentito altresì al collaboratore il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il collaboratore spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato.

Art.21. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del collaboratore di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

Art.22. Il presente contratto instaura un rapporto di collaborazione ed entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.

Art.23. Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Letto confermato e sottoscritto

Il Collaboratore
Chiara Picco



Il Direttore
Prof.ssa Cecilia Casorati

